Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 giugno 1936-XIV, n. 1278.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. **1279.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di massima e di ampliamento della città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di massima e di ampliamento della città di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. **1280.**

Approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopescu alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare e rendere esecutiva la Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV per la nomina del prof. Claudio Isopescu alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia università di Roma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvata e resa esecutiva la Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopescu alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia università di Roma.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 15. — MANCINI.

Convention entre l'Italie et la Roumanie concernant la nomination du professeur Claudio Isopesco à la chaire de Langue et Littérature roumaines près l'Université de Rome.

Le Ministère italien de l'education nationale et le Ministère roumain de l'instruction, des cultes et des arts sont tombés d'accord sur ce qui suit:

Art. 1. — La chaire de Langue et Littérature roumaines créée près l'Université Royale de Rome en 1934 est confiée à Monsieur Claudio Isopesco, professeur dans l'enseignement public en Roumanie, actuellement chargé du cours de Langue et Littérature roumaines près l'Université même.

Art. 2. — En connexion de l'article précédent, le professeur Isopesco sera nommé professeur ordinaire de Langue et Littérature roumaines près l'Université Royale de Rome et il sera encadré au grade VIème, groupe *A*, dans l'ordre hiérarchique des Administrations de l'Etat Italien, avec le traitement initial correspondant à ce grade, sauf le développement ultérieur de la carrière prévu pour les professeurs universitaires. Il recevra sur le bilan du Ministère de l'Education Nationale le traitement économique correspondant à son grade.

Art. 3. — Le professeur Isopesco recevra, à titre de traitement personnel, l'excédent éventuel du traitement économique dont il jouit actuellement dans sa qualité d'appartenant à l'enseignement public à la charge du bilan roumain, et le traitement initial dont au précédent art. 2.

Ce traitement personnel sera résorbé dans les augmentations successives du traitement prévues par la loi italienne.

Art. 4. — Dans sa qualité susdite le professeur Isopesco jouira en Italie de tous les droits, bénéfices et prérogatives et il aura tous les devoirs inhérents à la charge de professeur universitaire.

Toutefois, ledit professeur prendra part aux réunions du Conseil de la Faculté seulemnt pour les questions ayants pour objet l'organisation et le perfectionnement de l'enseignement.

Art. 5. — L'Etat Roumain s'engage à verser à l'Etat Italien, par sémestres anticipés, une somme correspondante au traitement total, y compris les retenues, que le professeur Isopesco recevra, ainsi qu'une contribution par rapport à la charge que l'Etat Italien devra supporter pour le traitement de retraite auquel ledit professeur aura droit selon les lois italiennes. Cette contribution sera établie dans la mesure du 10 % des traitements à calculer aux effets de la pension desquels le même professeur jouira.

Art. 6. — Aux effets du traitement de retraite auquel le professeur Isopesco aura droit à la charge de l'Etat Italien, on calculera les années de service par lui prêtées à l'Etat Roumain en qualité d'enseignant.

Pour chaque année de service à calculer aux effets de la pension selon le précédent paragraphe, l'Etat Roumain versera à l'Etat Italien une contribution dans la mesure du 16 % des traitements à calculer aux effets de la pension attribués au professeur Isopesco au moment même où il a été admis dans les cadres des professeurs universitaires du Royaume d'Italie.

Art. 7. — Dans le cas où le professeur Isopesco devrait rentrer définitivement en Roumanie sans avoir acquis le droit au traitement de retraite à la charge de l'Etat Italien, l'Etat Italien remboursera à l'Etat Roumain les sommes que ce dernier lui a versées aux termes des articles 5 et 6 del la présente Convention pour le traitement de retraite du même professeur Isopesco.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 28 avril 1936.

pour l'*Italie*: DE VECCHI DI VAL CISMON.
pour la *Roumanie*: J. LUGOSIANU.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. **1281.**

Indennità al personale salariato in missione all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 205 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che stabilisce la misura della diaria da corrispondersi ai salariati nei viaggi per ragione di servizio e durante il soggiorno in missione nel Regno, nelle Colonie ed all'estero;
Considerato che l'applicazione delle suddette norme ha dato luogo a differenziazioni di trattamento con i personali civili e militari dello Stato ai quali sono applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di uniformare i trattamenti di cui alle citate norme;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli ultimi quattro commi dell'art. 205 del regolamento generale sui salariati statali approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sono sostituiti dal seguente:

« Per i viaggi e durante il soggiorno in missione all'estero saranno corrisposte le indennità stabilite per i personali civili e militari dello Stato col R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, tenendo presente, per l'assegnazione delle indennità stesse, la allegata tabella n. 7 che parifica i salariati statali ai singoli gradi di funzionari civili e del personale civile subalterno dello Stato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1282.
Finanziamento di Società di navigazione.

N. 1282. R. decreto-legge 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, viene autorizzato un finanziamento di Società di navigazione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1283.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Valenzano (Bari).

N. 1283. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, in Valenzano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. 1284.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale di Belluno ad accettare un legato.

N. 1284. R. decreto 18 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale di Belluno viene autorizzato ad accettare il legato di lire 20.000 disposto in suo favore dalla signora Emma Cipollato fu Massimiliano ved. Federici.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1285.
Approvazione del nuovo statuto della Regia Accademia « Raffaello » con sede in Urbino.

N. 1285. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia Accademia « Raffaello », con sede in Urbino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 25 maggio 1936-XIV, n. 1286.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 1286. R. decreto 25 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pesaro:

1. S. Leo - Confraternite riunite nella Cattedrale sotto il titolo del Suffragio, del SS.mo Rosario e del Sacramento;
2. S. Leo - Confraternita del SS. Sacramento in frazione Pietracuta;
3. S. Leo - Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario nella parrocchia di S. Lucia.
4. S. Leo - Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario in frazione Pietramaura.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 14 maggio 1936-XIV.
Nomina del prof. Carlo Mazzetti a membro del Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1934-XII, n. 122, concernente la costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1934-XII, riguardante la nomina del suddetto Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A far parte del Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici, costituito a termini del R. decreto-legge 18 gennaio 1934-XII, n. 122, è chiamato, quale esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, il prof. Carlo Mazzetti, del R. Istituto superiore di ingegneria di Roma, in sostituzione di S. E. il prof. Nicola Parravano, Accademico d'Italia, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 152. — PICCONI.

(2739)

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV.
Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra per il personale militare e civile della Regia aeronautica

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 398, 399 e 400 del Codice civile;

Visto il R. decreto 10 marzo 1912 che approva il regolamento per il servizio in guerra e successive modificazioni;

Vista la legge 30 agosto 1925, n. 1513;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvata l'annessa « Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra per il personale militare e civile della Regia aeronautica », firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV
Registro n. 13 Aeronautica, foglio n. 230. — CASATI.

Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra.

ATTI DI MORTE E DI NASCITA

Tenuta dei registri degli atti di morte e di nascita:

1) In guerra le funzioni di ufficiale di stato civile, per la tenuta dei relativi registri, sono devolute al capo dell'Ufficio amministrativo di aeroporto (o di altri Enti amministrativi aeronautici autonomi).

Nei casi di distaccamento di un reparto su campi di fortuna o su altre località, funziona da ufficiale di stato civile il comandante del reparto.

2) Il capo dell'Ufficio amministrativo di aeroporto (o di altri Enti amministrativi aeronautici autonomi), tiene due registri mod.

I.S.C.A.-I e mod. I.S.C.A.-II del catalogo (allegati 1 e 2 della presente istruzione) per inscrivervi gli atti di morte e gli atti di nascita relativi ai militari e alle altre persone dipendenti (o dall'Ente amministrativo aeronautico autonomo).

I comandanti di reparto temporaneamente distaccati su campi di fortuna o su località ove non esista organizzazione aeroportuale, verranno forniti all'atto della partenza, a cura dell'Ufficio amministrativo dell'aeroporto base, di un registro provvisorio per inscrivervi gli atti che interessano lo stato civile del personale dipendente.

Sul frontespizio di tale registro sarà scritto, in grossi caratteri « *Provvisorio* ». Al ritorno del reparto sull'Aeroporto base, il registro stesso sarà immediatamente rimesso al capo ufficio amministrativo per essere da questo allegato al registro principale.

Registri degli atti di morte e di nascita.

3) I registri degli atti di morte e degli atti di nascita saranno in carta libera ed in istampa, secondo gli annessi modelli.

Potranno essere formati da uno o più fascicoli, a seconda della durata della campagna.

Saranno numerati pagina per pagina, e vidimati in ciascun foglio dal comandante del reparto servizi dell'Aeroporto base.

Saranno tenuti con quella chiarezza e precisione che la loro importanza richiede.

4) I fascicoli dei registri, tenuti con le predette norme, saranno custoditi in luogo sicuro e sotto chiave, ed in qualunque evento si avrà cura di porli in salvo.

5) Nei casi di morte violenta non proveniente da fatto di guerra, o avvenuta nelle prigioni o nei luoghi di detenzione, o per esecuzione di sentenza di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tale circostanza (art. 395 del Codice civile) ma l'estratto dell'atto di morte, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione separata dell'Ufficio che rilascia l'estratto, che indichi le cause del decesso.

Nel primo dei detti casi, e quando le circostanze lo consentano, non si farà luogo alla tumulazione del cadavere prima che l'Autorità giudiziaria abbia proceduto agli atti che le incombono.

Le Autorità competenti dovranno partecipare all'Ufficio amministrativo dell'aeroporto o agli altri Enti di appartenenza, i nomi dei militari deceduti nelle circostanze previste nel primo comma del presente numero, invitando a procedere alla formazione dell'atto di morte.

6) Man mano che i fascicoli saranno riempiti, verranno immediatamente chiusi con dichiarazione dell'Ufficiale incaricato della tenuta da cui consti il numero degli atti contenuti in ciascun fascicolo. Ad ogni fascicolo sarà aggiunta una rubrica degli atti per ordine alfabetico. I fascicoli chiusi saranno senz'altro trasmessi, direttamente ed in piego raccomandato, al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione P.I.A.

Il primo atto che verrà iscritto nel nuovo fascicolo, dovrà portare il numero successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel fascicolo precedente.

7) Tornando i Reparti all'ordinario piede di pace o in caso di soppressione dell'Ente incaricato della tenuta dei registri, i fascicoli in corso saranno chiusi e trasmessi al Ministero suddetto con le stesse norme precedenti.

ATTI DI NASCITA E DI MORTE.

8) Ogni atto, oltrechè dall'ufficiale incaricato della tenuta del registro, sarà firmato dal comandante del reparto servizi dell'Aeroporto base.

9) Gli atti saranno inscritti sul relativo registro secondo il numero d'ordine progressivo e senza interruzione fra l'uno e l'altro.

La data dell'iscrizione, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della morte o della nascita, o qualunque altra data, saranno espresse in tutte lettere.

10) Negli atti sopraccennati non si deve inserire alcuna cosa, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quanto è prescritto.

Nel riempire a penna i vani, non si faranno abbreviazioni, e si eviteranno, per quanto possibile, le cancellature e le postille. In caso di necessità, le prime si faranno in modo da poter leggere quanto viene cancellato; le seconde si porteranno ai piedi dell'atto e prima delle firme, dopo le quali non dovrà aggiungersi altro.

Verbale di constatazione di morte e di identificazione della salma.

11) Il verbale di constatazione della morte o di identificazione della salma (da compilare secondo il mod. I.S.C.A.-III, allegato n. 3), è il documento base per la compilazione dell'atto di morte sul registro mod. I.S.C.A.-I.

12) Le operazioni relative alla constatazione della morte ed alla identificazione e tumulazione delle salme, sono eseguite, per quanto è possibile, dal personale del Reparto o dell'Aeroporto al quale i caduti appartenevano, sotto la direzione degli Ufficiali medici o dei cappellani di detti Reparti o di quelli viciniori.

13) La constatazione della morte è fatta, sempre che possibile, da ufficiali medici. In mancanza di questi, verrà fatta da chi è preposto alla tumulazione, avendo presente:

a) che la morte è certa quando l'individuo abbia la cavità toracica o quella addominale o quella cranica aperta, con vasta lesione dei visceri; od altre ferite di tale entità da non essere compatibili con la vita, anche a giudizio di persona estranea all'arte medica;

b) che, quando non si riscontrano queste circostanze, i segni della morte reale sono: pelle scolorita, colorazione giallastra della palma delle mani e della pianta dei piedi, raffreddamento del corpo, abolizione assoluta di ogni movimento e di qualsiasi riflesso, arresto della respirazione e dei battiti del cuore, dilatazione ed immobilità assoluta della pupilla, appannamento ed insensibilità della cornea, rigidità delle membra e macchie lividastre alle regioni laterali del ventre, verso gli inguini.

14) La identificazione delle salme è facilitata dalla consultazione del medaglioncino di riconoscimento.

A tale scopo, all'atto della mobilitazione, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa è distribuito un medaglioncino di metallo, munito di catenella, che essi devono portare sempre sulla persona, appesa al collo. E' costituito da una lamina di metallo ripiegata su se stessa in modo da formare due piastrine, una delle quali è destinata a rimanere sulla salma e l'altra invece da asportarsi.

Entrambe le piastrine portano impressi, a carattere in rilievo, i dati di identità personali.

Per procedere alla identificazione delle salme, i cappellani militari, o il personale a ciò delegato, asportata la piastrina mobile del medaglioncino ed utilizzando la piastrina stessa come timbro, ne riproducono la scrittura a rilievo su una scheda registro (allegato n. 4) che sarà poi completata dalle altre indicazioni richieste (località del cimitero, numero della tomba, data della tumulazione, ferite riscontrate sul cadavere) a tumulazione avvenuta.

Quando manchi il medaglioncino di riconoscimento e non vi siano sicure testimonianze di compagni d'arme del deceduto, la scheda-registro non viene compilata, ma viene redatto il verbale mod. I.S.C.A.-III con le indicazioni potute rilevare dai documenti e dagli oggetti personali del caduto, attestanti in modo indubbio l'identità del medesimo. Di detti documenti ed oggetti dovrà farsi menzione nello stesso verbale.

15) Saranno sempre compilati tanti verbali mod. I.S.C.A.-III distinti, quanti sono gli Aeroporti o altri Enti, cui i morti appartengono.

Per i cadaveri di militari appartenenti ad eserciti alleati o nemici, si procederà come per quelli dell'esercito nazionale, avendo cura di redigere verbali separati per ciascun esercito.

16) Per la raccolta dei dati sulla identificazione delle salme, i cappellani militari sono forniti di una custodia di tela impermeabile, contenente una piccola pressatrice con nastro rotante ad inchiostro poligrafico, due matite, sei blocchi di schede-registro e nella quale trovano posto fino a 150 piastrine mobili di identità personale, asportate dai medaglioncini appesi al collo delle salme.

17) Per la tumulazione delle salme, sempre che possibile, sono utilizzati, i cimiteri locali. In tal caso è necessario che chi presiede alla tumulazione ne dia notificazione alle autorità locali e si attenga alle norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria ed agli usi del Paese.

Nella eventualità che si debba ricorrere a cimiteri militari, saranno osservate le norme in vigore presso le altre Forze armate.

Qualora, infine, per ragioni di ubicazione, non sia possibile ricorrere ai cimiteri locali o marittimi, la scelta della località da adibirsi a cimitero, sarà fatta a cura dei capi uffici di sanità del Comando aeronautico mobilitato.

Le località più adatte allo scopo sono quelle riparate possibilmente dai tiri delle artiglierie nemiche, lontane da accampamenti, accantonamenti e da sorgenti di acqua potabile, in terreno con moderato pendio, secco, permeabile e privo di alberi.

Le tumulazioni sono eseguite sotto la direzione e sorveglianza dei cappellani militari con tutte le precauzioni suggerite loro dagli ufficiali medici.

Sempre che possibile, è opportuno, che le tombe siano individuali; quando occorre procedere a tumulazioni collettive, dovranno essere tenute presenti le seguenti norme:

Le fosse, di massima, vengono scavate per una capacità di 10 cadaveri ciascuna, a due metri di profondità, larghe metri due e lunghe metri tre. Sul fondo si dispondono rami d'albero per facilitare il drenaggio del suolo. Le salme sono deposte su due, o, al massimo, tre strati, alternando in ciascuno strato le teste ai piedi. Nello strato superiore le salme vengono disposte in senso perpendicolare a quello dello strato sottostante.

Alle salme si mescola calce viva spezzettata in proporzione di kg. 5 per ciascuna salma. Al disopra dell'ultimo strato di salme si pone uno strato di calce e quindi terra ben calcata e compressa, finchè ne risulti un tumulo di un metro di altezza circa, sul quale si depongono zolle erbose e si seminano erbe foraggere. Possibilmente, alla periferia del tumulo viene scavato un solco di cm. 30 di larghezza e 30 di profondità, con uno sbocco per il deflusso delle acque piovane.

La tumulazione dei deceduti in seguito a malattie epidemico-contagiose sarà eseguita con particolare attenzione, in località isolate e con abbondante impiego di appropriati disinfettanti (latte di calce, ipoclorito di calce).

In montagna, specialmente in terreno roccioso, per la difficoltà di procedere ad appositi scavi, si procederà allo sgombero delle salme. Nella impossibilità di far ciò la inumazione delle salme sarà fatta utilizzando gli scavi naturali e ricoprendo poi le salme con frammenti di roccia, calce e, possibilmente, con zolle erbose.

18) La segnalazione delle tombe si effettua infiggendo profondamente, per almeno 40 cm., alla testata di ciascuna di esse, un paletto di ferro forato alla estremità superiore dove viene fissata una targhetta di zinco recante a vernice le necessarie indicazioni.

I paletti, le targhette e i materiali per le iscrizioni sono dati in consegna ai cappellani militari, i quali si assicurano che le indicazioni apposte sulle tombe siano riportate sulla scheda-registro e sul mod. I.S.C.A.-III.

In mancanza dei mezzi di segnalazione sopraindicati, sarà provveduto con qualsiasi mezzo di circostanza.

19) Il verbale di constatazione di morte o di identificazione delle salme (mod. I.S.C.A.-III) è compilato possibilmente a cura dell'ufficiale medico che ha constatato la morte e dal cappellano militare che ha proceduto alla identificazione ed alla tumulazione della salma, ed è firmato da entrambi, ciascuno per la parte di propria competenza.

Se la identificazione è fatta in base alla testimonianza di commilitoni del caduto, detti testimoni devono apporre la loro firma nella colonna del verbale suddetto, nella quale devono inoltre specificarsi i documenti potuti rinvenire e comprovanti l'identità del defunto.

Il verbale stesso serve di base per la compilazione dell'atto di morte sul registro mod. I.S.C.A.-I.

20) Compilato il verbale mod. I.S.C.A.-III e completata la scheda-registro con le indicazioni della località del cimitero, numero della tomba, data della tumulazione, e delle ferite riscontrate sul cadavere, il cappellano militare consegnerà tali documenti, unitamente alla piastrina mobile ed agli oggetti personali della salma, al capo ufficio amministrativo dell'Aeroporto base (o di altri Enti amministrativi aeronautici autonomi) cui il defunto apparteneva, perchè proceda alla compilazione dell'atto di morte sul registro mod. I.S.C.A.-I. Nel caso di reparto isolato, le attribuzioni di cui sopra vengono affidate al Comandante del Reparto stesso.

Verbale dubitativo di morte.

21) Il capo ufficio amministrativo dell'Aeroporto base (o di altri Enti amministrativi aeronautici autonomi) compilerà sul modello I.S.C.A.-IV conforme all'allegato n. 5 il verbale dubitativo di morte per i dipendenti comunque mancanti e per i quali l'assenza risulti dovuta a decesso non potuto accertare direttamente, ma soltanto sulla base di testimonianze che debbono ritenersi di dubbio valore. Detto verbale non dà, pertanto, luogo alla compilazione dell'atto di morte.

22) I verbali mod. I.S.C.A.-IV non devono subire alcuna cancellatura e correzione anche se, in seguito, gli individui in essi elencati risultassero non deceduti.

Dichiarazione d'irreperibilità.

23) Le persone elencate nei verbali dubitativi di morte o comunque disperse o scomparse, dovranno essere segnalate dagli Uffici amministrativi di aeroporto (o dagli altri Enti amministrativi aeronautici autonomi) al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale personale militare, Divisione P.I.A. - Questo, trascorsi tre mesi dall'avvenuta segnalazione, rilascerà, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256, la dichiarazione di irreperibilità per tutti coloro, per i quali non sia stato possibile constatare la morte, o non siasi in qualunque modo accertato che si trovino fra i prigionieri. Tale dichiarazione dovrà essere compilata conforme al mod. I.S.C.A.-V (allegato n. 6 della presente Istruzione) e in tre esemplari: uno da rimettersi al Comune dell'ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna alla famiglia interessata; due al Centro di reclutamento e mobilitazione cui risultava in forza matricolare il defunto. Il Centro, se trattasi di sottufficiale o militare di truppa, ne rimetterà uno al Distretto di appartenenza dello scomparso.

24) La dichiarazione d'irreperibilità, conforme al modello I.S.C.A.-V (allegato n. 6 della presente Istruzione) potrà essere rilasciata, anche senza attendere i tre mesi, nei casi in cui, per eventi aviatori, non sia possibile rinvenire o recuperare le salme, ma esistano elementi tali da far ritenere che l'equipaggio sia perito.

Nel caso che qualcuno sia da considerarsi scomparso perchè, indirizzato verso un posto di medicazione o ricoverato in luogo di cura imprecisato, non abbia lasciato traccia di sè, verrà rilasciata la dichiarazione di irreperibilità conforme all'allegato modello I.S.C.A.-VI n. 7, dopo, però, aver interrogati gli stabilimenti sanitari esistenti nelle vicinanze del luogo dell'azione durante la quale il militare fu ferito, e aver tentato tutte le indagini suggerite dalle speciali circostanze.

Tali dichiarazioni di irreperibilità dovranno essere redatte in triplice esemplare e trasmesse agli Enti di cui al numero precedente.

Estratto dell'atto di morte.

25) Sulla scorta del registro degli atti di morte, per cura ed a firma di chi compila gli atti stessi, sono redatte tre copie dell'estratto dell'atto di morte (modello I.S.C.A.-VII, allegato n. 8 alla presente « Istruzione ») controfirmate dal comandante del Reparto servizi dell'Aeroporto base.

Trasmissione dei documenti riguardanti i deceduti in zona di guerra.

26) Le tre copie dell'estratto dell'atto di morte di cui al precedente paragrafo, dovranno essere trasmesse dagli uffici amministrativi cui è affidata la tenuta dei registri ai sensi dell'art. 2, capoverso I:

a) una al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione P.I.A.

b) due al Centro di reclutamento e mobilitazione cui risultava assegnato il defunto.

Il Centro, se trattasi di sottufficiale o militare di truppa, ne rimetterà una al Distretto di appartenenza del defunto.

Quando il deceduto non appartenga all'Amministrazione aeronautica, le tre copie saranno trasmesse al Ministero dell'aeronautica che provvederà a rimetterle agli organi competenti.

Gli estratti degli atti di morte relativi a persone appartenenti ad eserciti alleati o nemici, di cui al n. 15, saranno trasmessi egualmente al Ministero dell'aeronautica, il quale ne curerà l'inoltro al Comando Supremo.

27) Gli stessi Uffici amministrativi dovranno inviare, al termine di ogni mese, direttamente al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione P.I.A. - un elenco riepilogativo conforme al modello I.S.C.A.-VIII (allegato n. 9) riguardante gli atti di morte compilati durante il mese, insieme ai rispettivi verbali di constatazione di morte e di identificazione delle salme (mod. I.S.C.A.-III n. 3).

28) Al Ministero, inoltre, vengono trasmessi tutti i registri degli atti di morte mod. I.S.C.A.-I una volta riempiti dopo averne fatta la chiusura ed avervi aggiunto una rubrica degli atti per ordine alfabetico, come è detto al n. 6 della presente Istruzione.

29) Infine, devono essere trasmessi al Ministero dell'aeronautica, i verbali dubitativi di morte (mod. I.S.C.A.-IV), i piastrini d'identità e le schede-registro.

30) Il Ministero dell'aeronautica provvederà immediatamente per l'esecuzione del disposto dell'art. 400 del Codice civile, trasmettendo ai Comuni dell'ultimo domicilio dei defunti gli estratti modello I.S.C.A.-VII (allegato n. 8) inviati dalle unità mobilitate. Del pari, su domanda motivata dei competenti Ufficiali dello stato civile o di altra autorità, il Ministero stesso è autorizzato a rilasciare estratti dai fascicoli custoditi nei suoi archivi a norma del n. 4. Qualora gli estratti da rilasciare si riferiscano ad atti iscritti in fascicoli in corso, comunque ancora esistenti presso le autorità mobilitate, il Ministero medesimo, su domanda ugualmente motivata dei competenti ufficiali dello stato civile o di altra autorità, ne farà richiesta agli ufficiali incaricati della tenuta dei registri dello stato civile a norma della presente istruzione.

Le partecipazioni, ai parenti, delle morti constatate presso le unità mobilitate, saranno fatte con le forme e nei modi che verranno stabiliti dal Ministero suddetto all'inizio della campagna.

31) Giusta il decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 108, avente valore di legge, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di procedere alla correzione degli errori commessi negli atti di cui sopra, prima della loro trascrizione sui registri del Comune competente. Quando sia stata eseguita la trascrizione, la rettificazione degli atti ha luogo secondo le disposizioni degli articoli 401 e seguenti del Codice civile, 133 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Atti di nascita.

32) La dichiarazione di nascita verrà fatta presso ogni Aeroporto o altro Ente amministrativo all'ufficiale incaricato della tenuta dei registri di stato civile.

La dichiarazione dovrà esprimere, per quanto possibile, le indicazioni contenute nel mod. I.S.C.A.-II (allegato n. 2) e la medesima sarà sottoscritta dal dichiarante, da due testimoni e dall'estensore.

Qualora il dichiarante ed i testimoni non sappiano o non possano scrivere, faranno il segno di croce nei modi previsti dalla legge.

33) Se la nascita è avvenuta da unione legittima, la dichiarazione deve anche enunciare il nome e cognome, la professione ed il domicilio del padre e della madre (art. 375 del Codice civile).

Se la nascita è avvenuta da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione ed il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, non si enuncerà che il nome e cognome, la professione ed il domicilio della madre, se risulti, per atto autentico, che questa acconsenta alla dichiarazione (art. 376 del Codice civile).

34) Le nascite saranno anche notificate, ove ciò sia possibile, alle autorità locali, secondo i regolamenti vigenti nel luogo in cui seguono.

Testamenti.

35) Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito può essere ricevuto da un ufficiale superiore o generale in presenza di due testimoni.

Il testamento dei militari appartenenti a Enti o Reparti distaccati può anche essere ricevuto dal capitano o da altro ufficiale inferiore che ne abbia il comando (art. 799 del Codice civile).

36) Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento può anche essere ricevuto dall'ufficiale medico di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito dal successivo n. 38 (art. 800 ivi).

37) I testimoni, maschi o femmine, presenti al ricevimento dei testamenti, debbono essere maggiori di anni 21 e possibilmente cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti, e non essere interessati nell'atto.

38) Il testamento deve essere redatto in iscritto e sottoscritto dal testatore, dalla persona che l'ha ricevuto e dai testimoni (articolo 799 ivi). Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione (art. 799 ivi).

Come guida per la redazione del testamento militare sarà utile prendere per norma il formulario annesso alla presente Istruzione (allegato n. 10).

39) Le formalità enunciate nei numeri precedenti sono da osservarsi sotto pena di nullità (art. 804 ivi).

40) Nella forma speciale stabilita nei nn. 35 e 36 possono soltanto testare coloro i quali sono in spedizione militare per causa di guerra, così in paese estero, come nell'interno del Regno, od acquartierati o di presidio fuori del Regno, o prigionieri presso il nemico, o in fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni (art. 802 ivi).

41) Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca (art. 761 ivi).

Le istituzioni e i legati a favore della persona che ha ricevuto il testamento, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto (art. 771 ivi).

42) La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate nel numero precedente, è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso o sia fatta sotto il nome di interposta persona.

Sono reputate persone interposte, il padre, la madre, i discendenti, ed il coniuge della persona incapace (art. 773 ivi).

43) Il testamento fatto nella forma speciale determinata nei numeri 35 e 36 diverrà nullo dopo tre mesi dal ritorno del testatore, in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie (art. 803 ivi).

44) I testamenti debbono essere al più presto trasmessi in piego raccomandato al Ministero dell'aeronautica, che ne ordinerà il deposito nell'ufficio del registro del luogo di domicilio o dell'ultima residenza del testatore (art. 801 ivi). A tale scopo, gli Uffici incaricati dovranno sempre indicare sugli elenchi di trasmissione dei testamenti anche il luogo (comune o circondario) del domicilio o della ultima residenza del testatore.

Il Ministero dell'aeronautica tiene nota, dei testamenti ricevuti, su apposito registro modello I.S.C.A.-IX (allegato n. 11).

Testamento olografo.

45) I militari possono sempre disporre della loro volontà, oltre che con la forma del testamento militare, indicata al numero precedente, anche con testamento olografo.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (art. 775 ivi).

46) Il testamento olografo può essere fatto in una o più copie e può dal disponente essere tenuto presso di sè od anche consegnato, chiuso od aperto, al proprio comandante di corpo o capo di servizio che lo trasmetterà in piego raccomandato al Ministero dell'aeronautica - Divisione P.I.A.

Anche il testamento olografo, rinvenuto su qualunque persona deceduta per causa di guerra, sarà prontamente trasmesso al Ministero dell'aeronautica.

47) Preso nota dei testamenti olografi sullo stesso registro mod. I.S.C.A.-IX (allegato n. 11) il Ministero dell'aeronautica ne ordinerà la consegna al Procuratore del Re del domicilio o dell'ultima residenza del testatore per gli effetti di cui all'art. 912 del Codice civile.

Testamento fatto sul mare.

48) I testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ricevuti, a bordo delle navi della marina militare, dall'ufficiale comandante del bastimento ed insieme dal commissario di marina, e, in loro mancanza, da coloro che ne fanno le veci.

A bordo dei bastimenti di commercio, possono essere ricevuti dal secondo ed insieme dal capitano o padrone, ed in loro mancanza da chi ne fa le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni maggiori di età (art. 791 ivi).

49) Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano o padrone e del secondo possono essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, osservato nel resto ciò che è stabilito nel precedente numero (articolo 792 ivi).

50) Si farà sempre un doppio originale dei testamenti menzionati nei due precedenti numeri (art. 793 ivi).

Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della marina militare e di commercio deve essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'hanno ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione (art. 794 ivi).

51) Il testamento fatto sul mare nella forma stabilita nei numeri precedenti non avrà effetto se non quando il testatore muoia sul mare o entro tre mesi dopo che sarà disceso in luogo in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie (art. 798 ivi).

ALLEGATO N. 1 (I.S.C.A. - I)

(1) . . . .

REGISTRO

degli atti di morte in tempo di guerra

(Fascicolo..........................)

Incominciato addì .... 19 .....

Terminato addì .... 19 .....

Il presente fascicolo, contenente fogli numero . . . . prima di essere posto in uso, è stato numerato e contrassegnato su ciascun foglio dal sottoscritto.

A . . . . addì . . . . 19 . .

Il (2) . . . .

Bollo d'ufficio

(1) Ufficio amministrativo di Aeroporto o di altri Enti amministrativi.
(2) Grado e firma di chi è tenuto a vidimare ciascun foglio del registro.

Segue: ALLEGATO N. 1 (I.S.C.A. - I)

FORMULARIO

per la inscrizione degli atti di morte dei militari ed impiegati o di altre persone addette od al seguito di reparti della Regia Aeronautica

N. . . . . . (ogni atto prenderà un numero d'ordine progressivo finchè dura il registro).

ATTO DI MORTE

del . . . . (nome e qualità della persona defunta) inscritto sul presente registro (fascicolo) addì . . . . (si indicherà il giorno, il mese e l'anno in tutte lettere).

L'anno millenovecento . . . . (mese e giorno in tutte lettere) nel . . . . (si specificherà il luogo ove avvenne la morte) mancava ai vivi alle ore . . . . (s'indicherà l'ora in tutte lettere) in età d'anni . . . . (in tutte lettere) il . . . . (nome, cognome del defunto, inoltre: se ufficiale: grado e corpo; se uomo di truppa: grado, corpo e numero di matricola; se persona solo impiegata, addetta od al seguito delle forze armate: qualità e professione) nativo di . . . . provincia di . . . . figlio di . . . . e di . . . . ammogliato con . . . . , (nome e cognome del coniuge) vedovo di . . . . (nome e cognome del coniuge predefunto), morto in seguito a . . . . (si indicherà se malattia o ferita ed il genere, aggiungendo per le ferite: per il fatto di guerra (non dovendosi far cenno delle ferite per altre cause, giusta il n. 9 dell'istruzione). Sepolto a . . . .(luogo) come consta dal relativo verbale mod. I.S.C.A. - III, compilato il . . . . (data) e firmato da . . . . (si indicherà il grado, qualifica, nome e cognome delle persone firmatarie di detto verbale).

Il (1) . . . .

Visto: il (2) . . . .

(1) Qualità, grado e firma dell'ufficiale incaricato della tenuta del registro.
(2) Firma del comandante del Reparto servizi.

Segue: ALLEGATO N. 1 (I.S.C.A. - I)

N. 1

ATTO DI MORTE

del .... *inscritto sul presente registro (fascicolo* .... *) addì* .... *del mese di* .... *dell'anno millenovecento* ....

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . . . del mese di . . . . nel . . . . mancava ai vivi alle ore . . . . in età d'anni . . . . il . . . . nativo di . . . . provincia di . . . . figlio di . . . . e di . . . . ammogliato con . . . . vedovo di . . . . morto in seguito a . . . . sepolto a . . . . come consta dal relativo verbale modello I.S.C.A. - III compilato il . . . . e firmato da . . . .

Il . . . .

Visto: Il . . . .

ALLEGATO N. 2 (I.S.C.A. - II)

(1) . . . .

REGISTRO

degli atti di nascita in tempo di guerra

Incominciato addì .... 19......

Terminato addì .... 19......

Il presente registro, contenente fogli numero . . . . . prima di essere posto in uso, è stato numerato e contrassegnato su ciascun foglio dal sottoscritto.

A . . . . addì . . . . 19 . .

Il (2) . . . .

---

(1) Ufficio amministrativo di Aeroporto o di altri Enti amministrativi.

(2) Grado e firma di chi è tenuto a vidimare ciascun foglio del registro, e bollo d'ufficio.

Segue: ALLEGATO N. 2 (I.S.C.A. - II)

FORMULARIO

per l'inscrizione degli atti di nascita dei figli dei militari ed impiegati o di altre persone addette od al seguito della R. Aeronautica

N. . . . . (ogni atto prenderà un numero d'ordine progressivo).

ATTO DI NASCITA

di . . . . (cognome e nome del fanciullo).

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . . del mese di . . . . alle ore . . . . (data in tutte lettere) in . . . . (luogo ove seguì la dichiarazione) avanti di me . . . . (cognome, nome e grado dell'ufficiale chiamato a ricevere l'atto) incaricato della tenuta del registro di stato civile, si è presentato . . . . (cognome, nome, età, grado e qualità del richiedente, e, se militare, il corpo e quelle altre indicazioni che valgono a meglio far conoscere l'individuo) il quale mi ha richiesto di redigere atto di nascita di un bambino nato da . . . . (nome e cognome della madre) sua moglie (qualora la presentazione sia fatta non dal padre, ma da altra persona munita di procura speciale ed autentica si dirà invece: moglie di . . . . (cognome, nome, grado e qualità del marito, e se militare, il corpo e quelle altre indicazioni che valgono a meglio farlo conoscere) il giorno . . . . . . del . . . . (corrente o scorso) mese, alle ore . . . . . (giorno ed ora del parto in tutte lettere) al quale ha dichiarato di dare i nomi di . . . . (indicazione dei nomi).

Presentandomi il bambino, mi ha pure dichiarato che produce per testimoni di tale atto . . . . (cognome, nome, età, grado, qualità o professione dei due testimoni, i quali dovranno essere maggiori di età e preferibilmente maschi).

Preso di ciò atto, io qui sopra nominato, incaricato della tenuta dei registri di stato civile, esaminato il bambino alla presenza dei testimoni, ho riconosciuto essere di sesso . . . . (mascolino o femminino).

Di quanto sopra ho redatto il presente atto, che, previa lettura datane, venne firmato sul registro: dal richiedente, dai testimoni e da me (se il richiedente, od i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si dirà invece: firmato sul registro da . . . . . . e non da . . . . . . perchè . . . . si farà menzione della causa dell'impedimento).

FIRMATI ALL'ATTO:

Il richiedente . . . .

I testimoni . . . .

Visto . . . . . .

Il . . . .
(grado e firma dell'ufficiale che ha redatto l'atto)

Il . . . .
(grado e firma del comandante del Reparto servizi)

Segue: ALLEGATO N. 2 (I.S.C.A. - II)

ATTO DI NASCITA

di . . . .

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . del mese di . . . . alle ore . . . . in . . . . avanti di me . . . . . . incaricato della tenuta dei registri di stato civile, si è presentato . . . . il quale mi ha richiesto di redigere atto di nascita di un . . . bambin. . . nat. . . . da . . . . moglie . . . . il giorno . . . . del mese . . . . alle ore . . . . al. . . quale ha dichiarato di dare i nomi di . . . .

Presentandomi . . l. . . bambin. . ., mi ha pure dichiarato che produce per testimoni di tale atto . . . .

Preso di ciò atto, io qui sopra nominato, incaricato della tenuta dei registri di stato civile, esaminat. . . . . l. . . bambin. . . alla presenza dei testimoni, ho riconosciuto essere di sesso . . . .

Di quanto sopra ho redatto il presente atto, che, previa lettura datane, venne firmato sul registro da . . . .

FIRMATI ALL'ATTO:

Il richiedente . . . .

I testimoni . . . .

Il . . . .

Visto: Il . . . .

ALLEGATO N. 3. (I.S.C.A. - III)

VERBALE

di constatazione di morte e di identificazione delle salme degli entroscritti individui del . . . . (indicare il corpo) avvenuta in seguito a . . . .

. . . . .

(accennare il fatto ed il luogo) addì . . . .

. . . . .

(giorno, mese ed anno in tutte lettere).

L'anno millenovecento . . . . addì . . . del mese di . . . . in . . . . (specificare bene il luogo) gli infrascritti . . . . (indicare le persone dalle quali è redatto il verbale) in seguito a constatazione ed identificazione . . . . (se la identificazione è diretta, si dirà: diretta; se l'identificazione è fatta sulla base di testimonianze di commilitoni, si dirà: sulla base di quanto dichiarato dai testimoni entro firmati - vedi nn. 11 e seguenti dell'Istruzione) ebbero a riconoscere e accertare la morte degli entronotati individui avvenuta addì . . . . (la data in tutte lettere) in seguito a . . . . (indicare fatto e luogo); del che si fa constare mediante il presente verbale in conformità del prescritto dall'« Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra ».

Segue: ALLEGATO N. 3. (I.S.C.A. - III).

Numero di matricola Centro Recl. mob. e distretto	Grado	Cognome, nome e paternità	Dati comprovanti l'identità del defunto (1)	Firme dei testimoni (1)

Fatto e chiuso il . . . . (*giorno, mese ed anno*).

L'UFFICIALE MEDICO IL CAPPELLANO MILITARE

. . . .

(1) Si trascriveranno i dati e si apporranno le firme dei testimoni quando la salma non ha il medaglioncino di riconoscimento, ma della salma stessa si hanno precise indicazioni d'identificazione, sia per testimonianze, che per documenti, o oggetti rinvenuti sul cadavere.

ALLEGATO N. 4.

FACSIMILE DEL MODELLO DELLA SCHEDA CONTENUTA NEL BLOCCO SCHEDE-REGISTRO

(RIPRODUZIONE PIASTRINO)

TUMULAZIONE

Località . . . . N. della tomba . . . . . .

Data . . . .

FERITE

Testa . . . . . . Arti superiori . . . . . . Torace . . . . .

Arti inferiori . . . . . Addome . . . . . Varie . . . . . Gassati . . . .

Firma e qualifica dell'identificatore. — Aeroporto o Ente cui appartiene.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(1) Spazio per contenere le generalità trascritte sul medaglioncino di riconoscimento.

ALLEGATO N. 5. (I.S.C.A. IV).

(1) . . . .

VERBALE DUBITATIVO DI MORTE

degli entroelencati militari, avvenuta in zona di guerra o dei non militari, avvenuta in zona di guerra e per fatto di guerra, compilato in base alle dichiarazioni dei testimoni entrofirmati.

Il (2) . . . .

A . . . . . . *il* . . . *del mese di* . . . . . . 19 . .

(1) Aeroporto base o Ente amministrativo.
(2) Capo ufficio amministrativo dell'Aeroporto base o di altro Ente amministrativo.

AVVERTENZE.

1. — Il presente verbale dubitativo di morte viene compilato a cura dei capi uffici amministrativi dell'Aeroporto base o di altri Enti amministrativi o dei loro incaricati.

2. — Il verbale contiene elencati tutti coloro che, in forza all'Aeroporto, Enti o Reparti, sono stati dichiarati mancanti, ma la cui assenza risulti dovuta a decesso non accertato direttamente, ma sulla base di testimonianze, che agli effetti degli atti di morte devono ritenersi sempre di dubbio valore.

3. — Il verbale, previa lettura, è firmato di volta in volta dai testimoni che depongono, nella colonna 14; è firmato invece complessivamente, all'atto della sua trasmissione dal capo dell'ufficio amministrativo dell'Aeroporto base o di altri Enti amministrativi. Qualora i testimoni siano ufficiali medici e cappellani che abbiano già compilato il verbale modello I.S.C.A. - III, tale circostanza deve risultare nella colonna note.

4. — Il verbale modello I.S.C.A. - IV non deve subire alcuna correzione, ancorchè gli individui elencati non risultino, in seguito, deceduti. In questo caso sarà invece, apportata la variazione sul modello R della statistica sanitaria di guerra.

5. — I verbali devono essere trasmessi ogni mese al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Div. P.I.A (vedi numeri 21, 22 e 29 dell'Istruzione).

ALLEGATO N. 6. (I.S.C.A. - V)

DICHIARAZIONE DI IRREPERIBILITÀ
DEI DISPERSI DURANTE IL COMBATTIMENTO

Il . . . . (*indicare l'Autorità delegata*)
Vista la legge 2 *luglio* 1896, *n.* 256;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 *giugno* 1915, *n.* 1103;
Agli effetti della legge sulle pensioni (*T. U. approvato col Regio decreto* 21 *febbraio* 1895, *n.* 70);

DICHIARA:

Che (1) . . . . nato a (2) . . . . (3) . . . . (4) . . . . inscritto al n. . . . . di matricola del Centro di reclutamento e mobilitazione di . . . . e del Distretto militare di . . . . durante il (5) . . . . avvenuto il (6) . . . . scomparve e che dopo tale fatto non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente accertata la morte o che risultarono essere prigionieri.

Che perciò è irreperibile e deve presumersi morto il (7) . . . .

. . . ., *addì* . . . .

Il . . . .

Bollo d'Ufficio

(1) Cognome, nome, paternità e maternità.
(2) Comune e data di nascita.
(3) Grado e qualità, se impiegato civile od operaio.
(4) Aeroporto o Ente al quale l'individuo apparteneva.
(5) Combattimento, fatto d'armi o azione, o evento aviatorio in seguito al quale l'individuo scomparve.
(6) Data (giorno, mese ed anno) in cui ebbe luogo il combattimento, fatto d'armi, ecc.
(7) Ripetere la data in cui ebbe luogo il combattimento, ecc.

ALLEGATO N. 7. (I.S.C.A. - VI)

DICHIARAZIONE DI IRREPERIBILITÀ
DEGLI SCOMPARSI FUORI DEL COMBATTIMENTO

Il . . . . (*indicare l'Autorità delegata*)

Vista la legge 2 *luglio* 1896, *n.* 256;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 *giugno* 1915, *n.* 1103;

Agli effetti della legge sulle pensioni (*T. U. approvato col Regio decreto* 21 *febbraio* 1895, *n.* 70);

DICHIARA:

Che (1) . . . . nato a (2) . . . . (3) . . . . (4) . . . . inscritto al n. . . . . di matricola del Centro di reclutamento e mobilitazione di . . . . e del Distretto militare di . . . . prese parte al (5) . . . . in data (6) . . . . e che dopo tale fatto egli venne ricoverato in luogo di cura imprecisato (od avviato verso il posto di medicazione del . . . .) perdendosene in seguito ogni traccia; che perciò il suddetto . . . . è irreperibile e deve presumersi morto.

. . . ., *addì* . . . .

Bollo di ufficio

Il . . . .

(1) Cognome, nome, paternità e maternità.
(2) Comune e data di nascita.
(3) Grado e qualità, se impiegato civile od operaio.
(4) Aeroporto o Ente al quale l'individuo apparteneva.
(5) Combattimento, fatto d'armi o azione, in seguito alla quale l'individuo scomparve.
(6) Giorno, mese e l anno in cui ebbe luogo il combattimento, fatto d'armi, ecc.

ALLEGATO N. 8. (I.S.C.A. - VII)

ESTRATTO

dell'atto di morte del (1) . . . . **inscritto sul registro (fascicolo** . .)
tenuto dal (2) . . . . **a pagina** . . . **numero** . . . **d'ordine** . . .

Il sottoscritto (3) . . . . incaricato della tenuta dei registri di stato civile presso (2) . . . . dichiara che nel registro degli atti di morte (fascicolo . . . . .) a pagina . . . . . . ed al n. . . . . . . d'ordine, trovasi inscritto quanto segue (4):

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . del mese di . . . . nel . . . . mancava ai vivi alle ore . . . . in età di anni . . . . nativo di . . . . provincia di . . . . figlio di . . . . e di . . . . ammogliato con . . . . vedovo di . . . . morto in seguito a . . . . sepolto a . . . . come consta dal relativo verbale mod. I.S.C.A. - III compilato il . . . . e firmato da . . . .

Per copia autentica:

Il (5) . . . .

Visto: il (6) . . . .

(1) Grado o qualifica, nome e cognome del defunto.
(2) Aeroporto o altro Ente amministrativo da cui è tenuto il registro.
(3) Cognome, nome e grado dell'ufficiale incaricato della tenuta del registro.
(4) Si trascriverà per intero, comprese le firme, l'atto di morte come risulta dal registro.
(5) Qualità e firma dell'incaricato della tenuta del registro.
(6) Qualità e firma della persona chiamata alla legalizzazione dell'atto.

ALLEGATO N. 9. (I.S.C.A. - VIII)

(1) . . . .

ELENCO RIEPILOGATIVO

riguardante gli atti di morte compilati durante il mese

di . . . .

N. d'ordine	Grado	Cognome e Nome	Centro di appartenenza e Distretto	Fatto d'armi o evento aeronautico	Data di compilazione dell'atto di morte

Il (2) . . . .

Il (3) . . . .

(1) Aeroporto base o Ente amministrativo.
(2) Capo ufficio amministrativo dell'Aeroporto base o di altro Ente amministrativo.
(3) Il Comandante del Reparto servizi.

ALLEGATO N. 10.

FORMULARIO

per servire di guida nella redazione dei testamenti militari

TESTAMENTO di . . . . (nome e cognome del testatore)

L'anno millenovecento . . . addì . . . del mese di . . . . in . . . . (luogo ove si riceve l'atto).

Davanti me . . . . (cognome, nome e qualità di chi riceve il testamento) ed alla presenza dei signori . . . . (indicare il cognome, nome, qualità e dimora dei due testimoni intervenuti all'atto, i quali debbono essere maggiori di anni 21), testimoni idonei e richiesti.

È personalmente comparso il . . . . (cognome, nome e qualità del testatore) di . . . . (o del fu - nome del di lui padre), nativo di . . . . (luogo di nascita del testatore) e residente . . . . il quale ha dichiarato la sua volontà che è del tenore seguente:

Ha legato e lega al . . . . (cognome, nome, figliazione e patria del legatario) la somma di lire . . . . . . (se un oggetto od usufrutto si dovrà descrivere).

Ed in tutto il resto di sua eredità in qualunque cosa consista, niente escluso, nè riservato, ha nominato ed istituito, come di bocca propria il testatore dichiara alla presenza di me . . . . (cognome e nome dell'ufficiale che riceve l'atto) e dei testimoni suddetti, suo erede universale (o suoi eredi universali) . . . . (cognome e nome, figliazione, patria e dimora dell'erede - o degli eredi) nel quale (o nei quali) intende e vuole passi e passar debba ogni di lui sostanza ereditaria.

Del quale testamento da me compilato io diedi lettura alla presenza dei citati testimoni ed il testatore, dichiarando di persistere in questa sua volontà, si è sottoscritto con me e con i testimoni.

(Cognome e nome e qualità del testatore).
(Cognome e nome dei due testimoni).
(Cognome e nome e qualità di chi riceve l'atto).

(Quando il testatore non sa scrivere si dirà):

Del quale testamento da me compilato io diedi lettura alla presenza dei citati testimoni, ed il testatore persistendo in questa sua volontà dichiarò di non saper scrivere per essere illetterato, e si sottosegnò, ed i testimoni si sono con me sottoscritti.

(Quando il testatore non può neppure sottosegnarsi ed i testimoni non sanno scrivere, si dirà):

Del quale atto da me compilato io diedi lettura alla presenza dei citati testimoni, ed il testatore persistendo in questa sua volontà non si sottoscrisse, nè si sottosegna perchè (indicare la causa che lo impedisce di sottoscriversi e sottosegnarsi) ed i testimoni si sono sottosegnati perchè illetterati come dichiararono.

ALLEGATO N. 11 (I.S.C.A - IX).

(1) . . . .

REGISTRO DEI TESTAMENTI

(1) Aeroporto o altro Ente amministrativo.

Segue: ALLEGATO N. 11. (I.S.C.A. - IX)

N.° d'ordine	Data del testamento	Cognome, nome, qualità o grado del testatore	Cognome, nome, e domicilio dell'erede o legatario	Cognome, nome e qualità del funzionario che ricevette l'atto	Data della trasmissione del testamento a questo ufficio	Annotazioni (1)

(1) Si indicherà, quando occorra, se il testamento è olografo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

(2652)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1936-XIV.
Norme per l'esecuzione del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, concernente il trattamento degli agenti ferroviari richiamati alle armi per mobilitazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV, contenente le norme per l'esecuzione del citato R. decreto-legge;
Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501;
Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per la esecuzione del decreto Ministeriale medesimo;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1. — Il trattamento stabilito con gli articoli da 1 a 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1933-XIII, n. 3501, si applica al personale previsto in detti articoli per il quale, in base a dichiarazione dell'autorità militare competente, ove ciò non possa desumersi dai documenti militari esibiti dagli interessati, risulti che il richiamo, il trattenimento alle armi o l'arruolamento volontario sono dipendenti da esigenze militari di carattere eccezionale e però diverse da quelle previste dall'art. 5 del decreto medesimo.

Detto trattamento è senz'altro applicabile al personale richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontario e destinato presso reparti di truppa, Comandi o servizi militari dislocati nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per tutto il tempo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle condizioni eccezionali previste nei precedenti comma il personale è considerato « in congedo per mobilitazione militare ».

Nei casi previsti dall'art. 5 del decreto Ministeriale n. 3501 continuano ad applicarsi gli articoli 68 e 70 del regolamento del personale ferroviario ove si tratti di agenti di ruolo.

Per gli agenti non di ruolo valgono le disposizioni che regolano in via normale la loro posizione ed il relativo trattamento nei casi che siano chiamati alle armi per servizio temporaneo o per adempiere agli obblighi di leva o che si arruolino volontariamente per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 2. — La efficacia delle disposizioni degli articoli 2 e 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, nei confronti del personale avventizio straordinario si intende limitata alla durata dei lavori o delle mansioni per cui l'assunzione venne disposta.

Le disposizioni medesime non sono applicabili al personale avventizio ordinario e straordinario che, assunto ai termini dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-Anno XIII n. 3501 in sostituzione di quello alle armi, venga a sua volta richiamato alle armi o contragga arruolamento volontario.

Art. 3. — La eventuale riammissione in servizio del personale avventizio ordinario e straordinario richiamato alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate o nella M. V. S. N. nelle circostanze previste dall'art. 1 del decreto Ministeriale 1935-XIII è subordinata alla condizione che gli interessati presentino all'Amministrazione domanda di riammissione entro 60 giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver serbato buona condotta sotto le armi.

Art. 4. — Le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 3 e dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, non sono applicabili al personale avventizio sia ordinario che straordinario appartenente al ramo esecutivo e rivestito di qualifiche di grado inferiore al 12° il quale abbia già abbandonato o sia per abbandonare il servizio perchè chiamato alle armi per obblighi di leva o per arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 5. — Ai fini del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e delle presenti norme gli agenti ferroviari distaccati in servizio permanente di Milizia Ferroviaria, richiamati o arruolatisi volontariamente alle armi, si considerano cessati dalla posizione di distaccati e rientrati nel posto ferroviario all'atto stesso del richiamo, o dell'arruolamento volontario alle armi.

Art. 6. — Il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, non si applica al personale ferroviario destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di attribuzioni tecniche o amministrative, in qualità di assimilato o di militarizzato.

Art. 7. — Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento, di cui all'art. 1 lettera *a*) del

decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, al personale di ruolo va corrisposto — in aggiunta al trattamento militare per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrapaga, aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, e indennità militari varie dovutegli in relazione al grado di ufficiale o di sottufficiale o di militare di truppa rivestito — unicamente lo stipendio civile escluso ogni altro emolumento, tranne soltanto:

gli assegni stabiliti per gli ex combattenti e per le benemerenze fasciste di cui rispettivamente al R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716, e l'aggiunta di famiglia che spetterebbe per l'impiego civile qualora nulla sia dovuto a tale titolo per il grado militare ovvero l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia che spetterebbe per l'impiego civile rispetto all'aggiunta di famiglia (o indennità di caro viveri) che sia dovuta, in importo inferiore, per il grado militare.

Art. 8. — Per la determinazione del trattamento previsto dal punto 2) della lett. *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3051, occorre raffrontare le competenze inerenti alla qualifica ferroviaria — ridotte rispettivamente a due terzi e alla metà, per gli ammogliati senza prole e per i celibi o vedovi senza prole — con gli assegni relativi al grado militare rivestito.

Agli effetti del raffronto previsto sia dal punto 1) sia dal punto 2) della lettera *b*) del predetto art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, si tiene conto:

da una parte dello stipendio, degli assegni per gli ex combattenti e per le benemerenze fasciste di cui sopra, del supplemento di servizio attivo e dell'aggiunta di famiglia inerenti all'impiego civile, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561;

dall'altra parte dello stipendio o della paga, del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri, al netto delle riduzioni di cui sopra, relativi al grado militare rivestito.

Tutti gli altri assegni dovuti, oltre quelli sopra indicati, nella posizione d'impiego civile, compresi anche quelli *ad personam* e le eventuali indennità di alloggio, non si considerano ai fini del cennato raffronto, anche se qualcuno di detti assegni sia computabile in tutto od in parte per la pensione; perciò gli assegni e le indennità di cui al presente capoverso restano sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, pur rimanendo utili, in quanto lo siano, agli effetti della trattenuta e della liquidazione della pensione e delle prestazioni dell'Opera di previdenza.

Art. 9. — Ai fini dei trattamenti previsti dai precedenti articoli 7 e 8 l'assegno personale eventualmente spettante in base all'art. 4 comma 2 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, si considera alla stregua dell'aggiunta di famiglia.

Art. 10. — Ai fini del trattamenti previsti nei precedenti articoli 7 e 8 e nell'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, l'importo dell'aggiunta di famiglia o della indennità di caroviveri inerente sia all'impiego civile, sia al grado militare, va sempre determinato nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario e quella inerente alla residenza amministrativa dell'agente pure all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario in conformità alle norme vigenti.

Art. 11. — Le ritenute e le liquidazioni per le pensioni o per l'Opera di previdenza saranno praticate dall'Amministrazione ferroviaria nelle consuete forme e misure sulle competenze civili utili che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria.

Lo stesso dicasi per le ritenute per le assicurazioni sociali del personale avventizio.

Art. 12. — Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, debbono comprendersi nella prole minorenne anche i figli legalmente adottati, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti.

Art. 13. — Gli agenti di qualsiasi grado di ruolo e avventizi che abbiano famiglia conviventi a carico, i quali, all'atto del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario nelle circostanze previste dal decreto Ministeriale n. 3501 del 16 giugno 1935-XIII, siano provvisti di alloggio dell'Amministrazione, conservano l'alloggio stesso per la famiglia, ma dagli assegni spettanti viene dedotto l'importo corrispondente al valore locativo assegnato all'alloggio dall'Amministrazione ferroviaria.

La deduzione di cui sopra è operata a cura dell'Amministrazione stessa.

Art. 14. — Per il personale in servizio di prova l'interruzione determinata da richiamo, trattenimento alle armi o arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, implica l'obbligo di completare, dopo il congedamento, il servizio di prova. Completato con esito favorevole detto servizio, la decorrenza della nomina a stabile, ai soli effetti giuridici, è retrodatata al giorno in cui la nomina stessa sarebbe avvenuta se l'interruzione dipendente da servizio militare non si fosse verificata.

Il personale in prova rimasto in servizio consegue, dopo ultimato con esito favorevole il servizio di prova, la nomina a stabile con riserva di anzianità, rispetto a coloro che precedono in ruolo e che sono stati richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle cennate circostanze. Analoga riserva è stabilita a favore di quest'ultimo personale per la successiva promozione al grado superiore.

Per i vincitori dei concorsi che non possano assumere il servizio di prova perchè sotto le armi in qualità di richiamati o di trattenuti o di arruolati volontariamente, le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche per quanto riguarda la loro nomina in prova, la quale pertanto verrà loro conferita — sempre ai soli effetti giuridici — dalla stessa data dalla quale sarebbe loro spettata se non fossero stati richiamati, trattenuti o arruolati volontariamente.

Art. 15. — Al personale in prova è dovuto il trattamento stabilito dall'articolo 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sempre che abbia effettivamente assunto servizio prima del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'articolo medesimo.

Art. 16. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, le Ferrovie chiederanno al Ministero delle corporazioni i provvedimenti eventualmente adottati dalle organizzazioni sindacali per regolare il trattamento delle maestranze dipendenti dalla industria privata, richiamate alle armi o arruolatesi volontariamente nelle Forze armate o nella M. V. S. N. per esigenze militari di carattere eccezionale.

Modalità per il pagamento degli assegni.

Art. 17. — Per i primi due mesi a decorrere dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e quella militare fanno ciascuna, agli agenti di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 7 delle presenti norme.

Scorso tale periodo, gli agenti di cui al n. 1 del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, se sono militari di truppa, continuano a percepire dall'Amministrazione ferroviaria gli assegni civili indicati nel precedente art. 8 e dalla Amministrazione militare quelli militari.

Se invece rivestono gradi di ufficiale o sottufficiale ricevono, a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli assegni inerenti alla loro qualifica ferroviaria, come indicati al comma precedente, e dall'Amministrazione militare l'eventuale eccedenza degli assegni militari rispetto a quelli civili di cui sopra.

Quanto è previsto nel secondo e terzo comma del presente articolo per la corresponsione degli assegni al personale ferroviario di ruolo in detti comma indicato, si applica anche per il pagamento di quanto dovuto agli altri agenti di ruolo a mente del punto 2) del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale n. 3501 del 16 giugno 1935-XIII e dell'art. 8 delle presenti norme e di quanto spettante al personale avventizio di cui all'art. 2 del decreto medesimo, a norma dell'articolo stesso.

Art. 18. — Gli uffici da cui gli agenti sono amministrati, appongono sul documento di chiamata alle armi o certificato di viaggio o foglio di via una annotazione firmata dal Capo dell'ufficio, dalla quale risulti l'Amministrazione, il Gruppo (per il personale d'ufficio), la qualifica, e gli assegni mensili al lordo, decurtati cioè delle sole riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII n. 561, distintamente per stipendio o paga, e sovrapaga, assegno di ex combattente, assegno per benemerenze fasciste, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri e l'assegno personale di cui l'art. 4, comma 2° della legge 27 giugno 1929-VII n. 1047.

Essi muniscono inoltre gli agenti di una dichiarazione contenente gli stessi dati e uguale dichiarazione inviano rispettivamente alla Ragioneria centrale del Ministero della guerra, della marina, della aeronautica, o delle colonie, a seconda che il personale richiamato o arruolatosi volontariamente appartenga all'una o all'altra delle Forze armate dello Stato o al Regio corpo di truppe coloniali.

In ogni caso di variazione delle competenze le dichiarazioni di cui sopra debbono essere ripetute agli Enti stessi.

Indipendentemente da tali comunicazioni gli agenti hanno l'obbligo di fare nota la loro qualità ai comandanti dei corpi o reparti ai quali vengono assegnati, producendo in visione la dichiarazione dell'Ufficio.

Della conoscenza di tale obbligo gli agenti richiamati danno atto al Capo dell'ufficio da cui dipendono con dichiarazione scritta.

In caso di trasferimento da un corpo all'altro o da un reparto ad un altro il comandante del corpo o del reparto di provenienza riproduce sui documenti di passaggio l'annotazione prevista dal primo comma del presente articolo, fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo della denuncia personale prevista dal 4° comma dell'articolo stesso all'atto della presentazione al Corpo o Reparto ricevente.

Art. 19. — In base alle dichiarazioni e comunicazioni contemplate nel precedente articolo il comandante del corpo o reparto:

a) prende nota sui registri o ruolini della qualità di agente ferroviario rivestita dal militare;

b) stabilisce, salva l'eccezione prevista dalla successiva lettera c) il trattamento da fare agli ufficiali e sottufficiali agenti ferroviari dopo i primi due mesi dal richiamo alle armi od arruolamento volontario; al termine dei quali o sospende i pagamenti o attiva il pagamento della differenza indicata nel terzo e quarto comma del precedente art. 17;

c) chiede, nei casi dubbi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le notizie necessarie per la liquidazione della eventuale differenza.

Quando dal confronto degli assegni emerge che agli agenti ferroviari non deve essere fatto da parte dell'Amministrazione militare nessun trattamentto o quando essi dichiarino di non avervi diritto, scorsi per gli agenti di ruolo i due mesi di cumulo, viene disposta dall'Amministrazione militare stessa la sospensione dei pagamenti senza che siano necessari accertamenti o ulteriori formalità.

Cessando l'agente ferroviario dal servizio militare, sia esso ufficiale, sottufficiale o militare di truppa, per decesso o per altre cause, l'Autorità militare provvede subito a darne comunicazione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 20. — Gli enti militari tenuti a resa di conto debbono allegare alle contabilità da rassegnare nei termini di tempo previsti dai rispettivi ordinamenti, elenchi in doppia copia, dai quali risulti, per gli agenti di cui al presente decreto:

a) l'indicazione esatta della loro appartenenza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) le generalità degli agenti stessi;

c) il grado militare, lo stipendio o paga, il supplemento di servizio attivo, o sovrapaga, l'aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri spettanti a ciascun agente, al lordo e al netto;

d) l'ammontare netto degli assegni sopra indicati eventualmente pagato perchè eccedente i corrispondenti assegni ferroviari, per il periodo al quale la contabilità si riferisce;

e) il periodo cui si riferisce la segnalazione.

Per le contabilità affluenti ad uffici decentrati periferici, questi lasceranno allegato alle contabilità stesse, un esemplare di ciascun elenco, e rimetteranno immediatamente, in piego raccomandato, il secondo esemplare alla competente Ragioneria centrale.

Art. 21. — Le Ragionerie centrali del Ministero della guerra, della marina, dell'aeronautica, o delle colonie, a seconda dei casi, con la scorta delle dichiarazioni dei capi degli uffici contabili indicati nell'art. 18, accertano se tutti gli elenchi di cui al precedente articolo siano pervenuti e se in essi risultino omissioni.

Nessun rimborso deve essere disposto a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Però delle eventuali discordanze risultanti dalla revisione prevista nel 1° comma del presente articolo, deve rendersi edotta l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 22. — L'agente ferroviario richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può, con sua dichiarazione, delegare a persona di famiglia la riscossione di tutte le competenze da corrispondersi dall'Amministrazione ferroviaria o di parte di esse, intendendosi per persone di famiglia quelle indicate nel 1° comma lettera b) dell'art. 2 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165 (coniuge od uno degli ascendenti oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età).

La dichiarazione sottoscritta dall'agente è autenticata dal Capo dell'Ufficio da cui dipende, con la firma ed il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione all'Autorità militare essa è autenticata, nelle stesse forme, dal Comandante del corpo o del reparto ed è trasmessa, a cura dell'Autorità militare, all'ufficio che ha rilasciato le dichiarazioni di cui al 2° comma dell'art. 18 del presente decreto.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'Ufficio anzidetto purchè vi giunga entro il 10 del mese; se invece perviene a detto Ufficio dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non intervenga la revoca.

Gli agentti ferroviari e le loro famiglie possono inoltre avvalersi, per la riscossione delle competenze ferroviarie, delle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, su citato, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato.

Art. 23. — Per gli agenti ferroviari richiamati o trattenuti alle armi, in servizio militare alla data di pubblicazione del presente decreto, gli Uffici che li amministrano faranno subito le comunicazioni previste dall'art. 18 e rimetteranno agli agenti, per mezzo dei corpi, lo stato degli assegni civili, chiedendo agli agenti stessi una dichiarazione di ricevuta.

Gli Uffici anzidetti che avessero sospeso i pagamenti, li ripristineranno con effetto dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, e dallo stesso giorno i corpi o reparti sospenderanno il pagamento degli assegni, attivando il pagamento delle differenze eventualmente dovute, salvo gli accertamenti indicati nella lettera c) dell'art 19 delle presenti norme.

Le differenze di assegni che fossero dovute dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fino all'ultimo giorno del mese in cui viene pubblicato il presente decreto, sono da essa direttamente regolate, previ accordi, se del caso, con l'autorità militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(2738)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1936-XIV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la « Banca depositi e prestiti di Feltre » e la « Banca cattolica del Veneto ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 78, l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873, e l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Vista l'istanza con la quale la Banca cattolica del Veneto, Società anonima con sede in Vicenza, e la Banca depositi e prestiti di Feltre, Società in accomandita semplice con sede in Feltre, espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della Banca depositi e prestiti di Feltre con la Banca cattolica del Veneto, mediante incorporazione della prima nella seconda, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate, le disposizioni dell'art. 2 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esercizio del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a 15 giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione nei giornali « Popolo d'Italia » e « Avvenire d'Italia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(2770)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1936-XIV.

Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione della « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » nel « Banco di Napoli ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 78, l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873, e l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e la Banca agricola commerciale del Mezzogiorno, Società anonima con sede in Napoli, espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nel primo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articol 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione, mediante incorporazione, della Banca agricola commerciale del Mezzogiorno nel Banco di Napoli, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esercizio del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a 15 giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione nel giornale « Il Mattino » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(2771)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1936-XIV.
Disposizioni concernenti la gestione della Regia Azienda patrimoniale delle Isole Brioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 30 marzo 1936, n. 956;

Decreta:

Art. 1. — A decorrere dal 10 luglio 1936, l'Amministrazione delle finanze provvederà alla gestione diretta della R. Azienda patrimoniale delle Isole Brioni, a mezzo di apposito gestore, scelto dal Ministro per le finanze tra il personale addetto alle attuali gestioni delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Art. 2. — Al gestore, nominato ai termini dell'art. 1, è affidato l'esercizio, con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, della Regia Azienda Isole Brioni.

Tutti gli atti eccedenti detto esercizio, o che impegnino comunque l'Azienda oltre la gestione annuale, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le finanze.

Il gestore ha la responsabilità dei funzionari dello Stato.

Art. 3. — L'amministrazione del gestore è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle finanze.

Per il riscontro della gestione è costituito un Collegio di due revisori, nominati dal Ministro per le finanze.

Art. 4. — La gestione si svolge per anno solare e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio annuale, comprendente lo stato delle attività e passività ed il conto economico, deve essere presentato all'esame del Ministero delle finanze entro il mese di marzo dell'anno successivo, corredato della relazione dei revisori e sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze. Tale decreto, con la relativa documentazione, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 5. — I fondi occorrenti per tale gestione, in caso di insufficienza delle relative entrate, saranno somministrati al gestore, a sua richiesta, con mandati diretti emessi a carico del capitolo che sarà a tal fine istituito, con altro decreto, nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1935-36 e dei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 6. — Gli altri beni immobili di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 30 marzo 1936, n. 956, siti nei comuni di Medolino, Pomer, Pola e Umago e relativi accessori e pertinenze saranno provvisoriamente amministrati dall'intendente di finanza di Pola.

I fondi occorrenti per tale amministrazione saranno messi a disposizione del predetto funzionario con ordini di accreditamento sul capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, di cui al precedente art. 5.

Art. 7. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

(2772) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1936-XIV.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dall'Isola di Malta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la notificazione dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926 alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Le provenienze dall'Isola di Malta sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie e Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2792)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
1833	18-11-1935	2384	Bolzano	Valtingojer Rosa fu Francesco	1-9-1902 - Bolzano	Valtelli	Bruno, figlio.
1834	Id.	2383	Id.	Schiffner Giuseppe fu Vincenzo	8-10-1879 - Illinoy	Marini	Schneider Maria fu Carlo, moglie; Rosa e Berta, figlie.
1835	21-11-1935	1801	Id.	Grossteiner Rosina fu Giuseppe	3-11-1896 - Racines	Gransasso	Adelaide, figlia.
1836	Id.	818	Id.	Runggaldier Giuseppe fu Giuseppe	19-7-1900 - Bolzano	Tovazzi	Tovazzi Maria fu Giuseppe, moglie; Giuseppina, Anna, Teresa, Maria e Paola, figlie.
1837	Id.	1984	Id.	Gruber Pietro fu Luigi . . .	18-7-1901 - Renon	Dallafossa	Innerkofler Anna fu Tomaso, moglie; Maria, Pietro e Ermanno, figli.
1838	26-6-1835	1366	Id.	Perathoner Angelo fu Giuseppe Antonio	2-5-1861 - S. Cristina	Pierantoni	—
1839	31-7-1935	1787	Id.	Wurzer Anna fu Stefano . .	23-8-1905 - S. Leonardo in Passiria	Barzini	Ermanno, figlio.
1840	26-11-1935	2309	Id.	Gadler Mario di Antonio . . .	5-5-1907 - Trento	Calderini	Pigarella Ida fu Giacomo, moglie; Lidia, figlia.
1841	Id.	1945	Id.	Pfostl Antonio fu Andrea . .	17-1-1899 - Merano	De Forti	Tappainer Teresa fu Giuseppe, moglie; Matilde, Anna Teresa Carlo Antonio, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
1861	28-11-1935	1793	Bolzano	Complojer Emilio fu Antonio	15-9-1896 - Marebbe	Comploi	—
1862	Id.	1185	Id.	Mallojer Anna di Giovanni .	26-9-1896 - Bolzano	Melari	—
1863	Id.	1908	Id.	Kostner Damiano fu Luigi .	7-6-1885 - Castelrotto	Costa	Werdaner Anna Maria di Matteo, moglie; Adolfo, Luigi, Damiano, Notburga, Stefania e Goffredo, figli.
1864	Id.	2068	Id.	Tratter Maria di Giovanni .	11-6-1908 - Ultimo	Trattini	Matilde e Francesco, figli.
1865	26-11-1935	1944	Id.	Werth Rosa nata Patauner fu Antonio	9-12-1880 Terlano	Berti	Rosa, Felice, Luigia, Maria, Giuseppe e Giovanni, figli.
1866	Id.	2032	Id.	Strimmer Maria di Marco . .	11-8-1906 - Malles	Stemi	Maria Anna, figlia.
1867	Id.	1905	Id.	Bacher Cristiano fu Cristiano	7-7-1878 Castelrotto	Bachi	Kostner Orsola di Giuseppe, moglie; Cristiano, Antonio, Francesco, Leopoldo, Carlo, Frida, Rosalia e Maria Orsola, figli.
1868	Id.	2034	Id.	Verdorfer Francesca fu Giuseppe	17-11-1910 - S. Martino in Pass.	Devilla	Ernesto, figlio.
1869	Id.	2031	Id.	Pfitscher Maria di Giuseppe .	20-9-1901 - S. Martino in Pass.	Bellini	Maria e Luigia, figlie.
1870	Id.	2027	Id.	Mayr Riccardo di Luigi . .	9-1-1904 - Appiano	Maio	Schögl Maria di Francesco, moglie; Riccardo e Luigi, figli.
1871	Id.	2026	Id.	Morandell Flora di Roberto .	2-5-1909 - Caldaro	Morandelli	Riccardo, figlio.
1872	Id.	1819	Id.	Nischler Caterina fu Giovanni	27-11-1906 - Laces	Veronesi	Marta Maria, figlia.
1873	Id.	1910	Id.	Kostner Antonio di Giuseppe	16-7-1901 - Castelrotto	Costalunga	Kostner Maria Angelina di Michele, moglie; Francesco, Barbara, Adolfo, Osvaldo, Maria Anna e Carolina, figli.
1874	Id.	1792	Id.	Breitenberger Adelina di Martino	21-5-1916 - Martello	Monti	—
1875	Id.	1969	Id.	Gögele Filomena di Luigi	30-1-1909 - Moso in Passiria	Gocciole	Frida a Riccardo, figli.
1876	Id.	1970	Id.	Hofer Giovanni fu Andrea . .	14-10-1890 - Moso in Passiria.	Manglieri	Mangger Rosa fu Giorgio, moglie; Anna, Giovanni, Valburga, Maria, Francesco, Giuseppe, Enrico, Rosa e Sigifredo, figli.
1877	Id.	1939	Id.	Gufler Angelo di Giuseppe	30-8-1891 - Gargazzone	Guffèri	Holzner Rosa fu Giuseppe, moglie; Rosa, Giuseppe, Angelo Leo, Maria e Enrico, figli.
1878	Id.	1973	Id.	Platter Edoardo di Anna . .	28-6-1899 - Scena	Bellatti	Hofer Maria di Andrea, moglie; Carlo, Edoardo e Antonio, figli.
1879	Id.	1940	Id.	Gaiser Francesco di Giovanni	26-3-1907 - Appiano	Bertagnolli	Friedl Anna fu Sebastiano, moglie.
1880	Id.	1942	Id.	Mair Maria Teresa di Maria	29-9-1896 - Innsbruck	Marchi	—
1881	Id.	1887	Id.	Keller Arnaldo di Giuseppe .	1-3-1911 - Mezzolombardo	Cantoni	Gardumi Pia di Davide, moglie; Luigia Maria, Fernanda e Romana, figli.
1882	Id.	1943	Id.	Mair Enrico fu Giorgio . . .	17-12-1892 - Meltina	Marino	Gauthaler Luigia di Giuseppe, moglie; Cecilia, figlia.
1883	Id.	2314	Id.	Stimpfl Luigi fu Giacomo . .	5-2-1892 - Cortaccia	Galeazzi	Galeazzi Natalia fu Matteo, moglie; Francesco, Luigi e Anna, figli.
1884	14-9-1935	1733	Id.	Niederbacher Francesco fu Enrico	18-4-1889 - Terlano	Nidebarco	Linter Maria fu Giuseppe, moglie.
1885	19-9-1935	1881	Id.	Hofer Giovanni fu Michele .	6-2-1883 - Castelrotto	Dalmaso	Marmsoler Maria fu Michele, moglie; Michele, Paolo, Giuseppe e Maria, figli.
1886	Id.	2044	Id.	Kofler Maria di Francesco .	31-10-1908 - Varna	Covolo	Corrado, figlio.
1887	30-11-1935	2126	Id.	Pescollderungg Rosa fu Giovanni	30-9-1880 - S. Lorenzo in Pusteria	Pescolli	—
1888	Id.	2169	Id.	Pallaver Giovanni fu Antonio	2-2-1897 - Laives	Palaveri	Bonecher Teresa fu Giuseppe, moglie; Giuseppe e Beniamino, figli.
1889	Id.	2729	Id.	Insam Maria fu Domenico .	25-4-1884 - S. Cristina	Insommo	—
1890	Id.	2284	Id.	Baumann Martino fu Tomaso	21-10-1879 - Mezzaselva	Coloni	Kellenberger Caterina fu Alessandro, moglie; Ernesto, Paola, Giuseppe, Angelo, Erminia, Carlo e Flavia, figli.
1891	Id.	2125	Id.	Jung Giovanni fu Giovanni .	30-5-1893 - Laces	Giongo	Müller Maria di Clara, moglie; Elisabetta, Luigi, Erna, Giuseppe Casimiro, Giovanni, Corrado Martino, Mattia, Adelaide, Teresa e Maria, figli.
1892	Id.	1857	Id.	Lutz Caterina fu Antonio . .	29-1-1902 - Nova Ponente	Luzzi	Leo, figlio.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
1893	30-11-1935	2135	Bolzano	Kofler Barbara fu Luigi . .	24-2-1895 - S. Lorenzo	Covolo	Ilda, figlia.
1894	Id.	1860	Id.	Prader Giovanni fu Giovanni .	14-12-1898 - Sarner	Dalprato	Niedrist Berta di Edoardo, moglie; Berta, Marianna, Giovanni, Notburga e Leopoldo, figli.
1895	Id.	2163	Id.	Mussner Antonio fu Francesco	31-8-1854 - Selva	Mosna	Linder Maria fu Matteo, moglie.
1896	Id.	1859	Id.	Niederstätter Maria di Luigi	22-4-1908 - Millan (Bressanone)	Dallabassa	Guglielmino e Antonio, figli.
1897	Id.	1977	Id.	Albert Giovanni di Nicolò . .	8-3-1903 - Lasa	Alberti	Hinterreger Maria di Antonio, moglie; Maria, Francesco e Giuseppe, figli.
1898	Id.	1868	Id.	Hinterhuber Leopoldo fu Giovanni	14-11-1890 - Valdaora	Dalfondo	Prader Regina di Anna, moglie; Leopoldo, Pietro, Regina, Teresa, Giovanni e Luigi, figli.
1899	Id.	2235	Id.	Innerhofer Filomena di Enrico	27-5-1904 - Verano	Interni	Erna, figlia.
1900	Id.	2241	Id.	Lanzinger Giuseppe fu Giuseppe	28-2-1880 - Sesto in Pusteria	Lanzini	Summerer Agnese fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, Francesco, Giuseppina, Agnese, Rosina e Giovanni, figli.
1901	Id.	2080	Id.	Holzer Ferdinando fu Ottone .	19-7-1913 - Fleres	Boscaroli	—
1902	Id.	2081	Id.	Jung Ermanno di Luigi . . .	15-3-1886 - Silz	Giongo	Holzknecht Francesco di Luigi, moglie; Maria, Rosa, Ermanno, Francesco, Ida e Giuseppe, figli; Sigisfredo e Giuseppe Holzknecht, figliastri.
1903	2-12-1935	1864	Id.	Unterrainer Maria ved. Tomaseth fu Giovanni	8-3-1900 - Monteponente	Sottoriva	Luigi, figlio.
1904	Id.	2431	Id.	Potrich Mario fu Domenico .	14-11-1905 - Rovereto	Potri	Mignani Laura fu Domenico, moglie; Giorgio, figlio.
1905	Id.	2084	Id.	Karnutsch Maria ved. Forcher fu Giovanni	10-7-1881 - Lana	Pini	—
1906	Id.	1865	Id.	Winkler Pietro fu Antonio . .	24-6-1886 - Velturno (Chiusa)	Dalcanto	Gasser Veronica di Giuseppe, moglie; Pietro, Rosa, Aleaide, Giuseppe, Maria, Barbara, Zita, Gaetano, Notburga, Sofia, Giuliana, Teresa e Ferdinando, figli; Goffredo, di Adelaide, nipote.
1907	Id.	1711	Id.	Vaja Paolo fu Paolo	9-8-1897 - Bolzano	Vaia	Aner Gabriella fu Arturo, moglie.
1908	Id.	2730	Id.	Prinoth Luigi fu Germano . .	12-2-1897 - S. Cristina	Prinotti	Senoner Barbara di Giovanni, moglie; Artmanno Martino e Ingemino Giovanni, figli.
1909	Id.	2456	Id.	Plunger Maria fu Giuseppe .	9-3-1912 - Castelrotto	Polini	—
1910	Id.	2335	Id.	Unterthiener Giuseppe fu Giorgio	29-4-1901 - S. Iodolz (Austria)	Luzzi	—
1911	Id.	2162	Id.	Moser Carlo fu Giovanni . .	2-5-1895 - Madrano di Pergine	Moseri	Martinelli Pierina di Giuseppe, moglie; Carlo, Giuseppe e Federica, figli.
1912	Id.	1867	Id.	Geisberger ved. Maria nata Steger fu Antonio	12-4-1900 - S. Giorgio (Brunico)	Montecapra	Frida Steger e Alberto, Guglielmo, Massimiliano, Paola e Erta Geisberger, figli.
1913	Id.	2151	Id.	Gamper Gilberto fu Carlo . .	26-7-1903 - Laives	Campi	—
1914	Id.	1989	Id.	Krischan Lea di Ida	6-2-1908 - Gardone	Cristiani	—
1915	Id.	2185	Id.	Meran Luigi di Luigi	16-7-1909 - Bolzano	Merani	Scandela Rosa fu Carlo, moglie.
1916	Id.	2165	Id.	Noch Giovanni fu Giuseppe . .	14-6-1879 Gargazzone	Nocchi	Spittaler Antonia fu Antonio, moglie; Berta e Giovanni, figli.
1917	Id.	2445	Id.	Federspiel Caterina fu Ignazio	24-8-1870 - Curon	Ferrini	—
1918	Id.	2441	Id.	Unterhofer Filomena fu Girolamo	20-1-1905 - Meltina	Sottomaso	Federico e Giacomo, figli.
1919	Id.	2106	Id.	Rastner Guglielmo fu Giovanni	23-1-1914 - S. Lorenzo in Pusteria	Raineri	—
1920	Id.	2454	Id.	Puschin Vilfredo di Costantina	3-6-1914 - Ora	Puccini	—
1921	Id.	2453	Id.	Unteregelsbacher Goffredo di Giorgio	20-10-1901 - Villa Ottone	Dalrio	Unterhofer Luigia fu Giovanni, moglie; Maria e Regina, figlie.
1922	Id.	2181	Id.	Walzl Enrico fu Antonio . . .	29-1-1900 - Gargazzone	Valzi	Pircher Elisabetta fu Martino, moglie; Elisabetta, Enrico, Edvige e Antonio, figli.
1923	Id.	1870	Id.	Unterberger Giovanni fu Giorgio	11-11-1883 - Falzes	Sottomonte	Sieder Maria fu Francesco, moglie; Maria, Giovanna e Luigi, figli.
1924	Id.	1858	Id.	Niederstätter Filomena di Luigi	3-8-1910 - Chiusa	Dallabassa	Filomena, figlia.
1925	Id.	2128	Id.	Promberger Paolo fu Giacomo	26-1-1910 - Marebbe	Pastori	Graffonara Monica di Luigi, moglie; Teodolinda e Paola, figlie.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
1926	2-12-1935	2450	Bolzano	Ganthaler Luigia fu Matteo .	16-9-1877 - Lagundo	Gobbi	—
1927	Id.	2449	Id.	Eder Marco fu Teresa . . .	24-4-1882 - Rottalmuester (Baviera)	Edera	Gutmann Paolina fu Giuseppe, moglie.
1928	Id.	2446	Id.	Untergasser Francesco fu Maria	26-12-1889 - Innsbruck	Videsotti	Miribung Veneranda fu Giovanni, moglie; Gualtiero Margherita, Villibaldo e Bruno, figli.
1929	Id.	2341	Id.	Peintner Federico fu Andrea	1-3-1887 - S. Lorenzo in Pusteria	Dallabionda	Sander Maria fu Luigi, moglie; Giuseppe, Anna, Regina, Giovanni, Andrea, Ignazio e Teresa, figli
1930	Id.	2120	Id.	Winkler Pietro fu Luigi . . .	22-10-1906 - Marebbe	Cantoni	—
1931	Id.	2290	Id.	Mitterutzner Giuseppina fu Andrea	25-7-1912 - Varna	Dallaroggia	Antonia, figlia.
1932	Id.	2289	Id.	Oberhuber Guglielmo fu Augusto	26-2-1905 - Innsbruck	Bonafè	—
1933	Id.	2175	Id.	Tolpeit Andrea fu Giacomo	5-11-1885 - La Valle	Tolpei	Costisella Marianna, moglie.
1934	Id.	2430	Id.	Christanell Elisabetta fu Urbino	5-5-1899 - Merano	Cristanelli	Elisabetta e Maria Pia, figlie.
1935	Id.	1951	Id.	Bernhart Giuseppe di Valentino	7-3-1890 - Maia Bassa	Bernardi	Huber Giovanna di Giuseppe, moglie; Ida, Giuseppe e Oscare, figli.
1936	Id.	1952	Id.	Berthold Andrea di Giuseppe.	11-1-1884 - Maia Bassa	Bertoldi	Pattis Maria di Antonio, moglie.
1937	5-12-1935	2227	Id.	Dejaco Carlo di Giuseppe . .	29-8-1863 - Marebbe	Deiaco	Graffonara Maria di Giuseppe, moglie; Maria, Angela, Notburga, Mariangelo, Ferdinando, Regina e Paola, figli.
1938	Id.	2239	Id.	Gasser Giovanni fu Mattia . .	3-6-1905 - S. Genesio Atesino	Dallavia	—
1939	Id.	2147	Id.	Costner Vincenzo fu Domenico	5-4-1890 - Ladinia	Costa	Bernardi Rosalia fu Luigi, moglie; Francesco, Germano, Margherita, Emma, Giacomo, Giuseppe, Simeone, Maria, Domenico, Luigi, Riccardo e Virgilia, figli.
1940	Id.	2214	Id.	Frank Benigno fu Baldassare	7-2-1902 - Cloz-Brez	Franchi	—
1941	Id.	2232	Id.	Habicher Antonio fu Giuseppe	10-8-1902 - S. Valentino	Falchi	—
1942	Id.	2244	Id.	Alber Giuseppe fu Giuseppe .	28-11-1887 - Castelbello	Albera	Schuler Barbara di Giovanni, moglie; Barbara, Marianna, Martino, Giuseppina, Edoardo, Giovanna, Giuseppe e Rosa, figli.
1943	Id.	2248	Id.	Gögele Luigi di Giovanni . .	28-2-1899 - Merano	Cogoli	Gruber Rosa di Giovanni, moglie; Maria, Matilde, Luigia, Luigi, Bartolo e Anna, figli.
1944	Id.	2250	Id.	Kubik Giuseppe fu Giovanni .	12-6-1898 - Predazzo	Cubi	Vaia Maria, moglie.
1945	Id.	2247	Id.	Fleischmann Caterina fu Pietro	3-7-1879 - Naturno	Carni	Edoardo, figlio.
1946	Id.	1196	Id.	Reich Giovanni Carlo fu Luigi	9-10-1898 - Verano	Ricci	Schötzer Regina fu Giuseppe, moglie; Regina, Carlo, Giuseppe, figli.
1947	Id.	2435	Id.	Hochenberger Federica fu Giovanni Giuseppe	28-2-1919 - Tubre	Montalto	Vittoria e Brigida, figlie.
1948	Id.	2055	Id.	Targher Evaristo fu Giuseppe	31-3-1889 - Calliano di Beseno	Targheri	Piccinini Graziosa di Giovanni, moglie; Leonilda, Silvia, Ida e Olga, figlie.
1949	Id.	2123	Id.	Weger Giuseppe fu Antonio .	4-3-1870 Casteldarne di Chienes	Vegeri	—
1950	Id.	2218	Id.	Niederkofler Giovanni fu Paolo	11-10-1893 - Villa Ottone di Gais	Niccovolo	Auer Luigia, moglie.
1951	Id.	2220	Id.	Plunger Antonio di Antonio .	30-3-1909 - Gudon	Parini	—
1952	Id.	2447	Id.	Ambach Roberto fu Roberto .	21-2-1915 - Caldaro	Alrio	—
1953	Id.	2444	Id.	Fritz Luigi fu Luigi	16-10-1867 - Curon Venosta	Frizzi	Joos Maria Crescenzia fu Francesco Giuseppe, moglie; Giuseppe e Albino, figli.
1954	Id.	2440	Id.	Baumann Luigi fu Luigi . .	4-6-1912 - Laudes	Coloni	—
1955	Id.	2452	Id.	Kuntner Marianna di Enrico .	16-3-1910 - Castelbello Ciardes	Gontari	Francesco, figlio.
1956	Id.	2202	Id.	Perkmann Marianna di Giovanni	13-12-1899 - Martello	Minatori	Roberto e Ermanno, figli.
1957	Id.	2233	Id.	Holzer Ottone di Vittoria . . .	2-5-1878 - Hall	Boscaroli	Roeck Maria fu Antonio, moglie; Ferdinando, Notburga, Giuliana, Maria, Francesco, Federica, Sigifredo, Lodovico, Ermanno, Rosina, Carlo e Ottone, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 19266 n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 luglio 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1934.

(2774)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 luglio 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, recante norme intese a chiudere il Servizio dei danni di guerra.

(2773)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 27 giugno 1936, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici.

(2775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 luglio 1936-XIV - N. 145.

S. U. A. (Dollaro)	12,715	Olanda (Fiorino)	8,6207
Inghilterra (Sterlina)	63,75	Polonia (Zloty)	239,25
Francia (Franco)	83,85	Spagna (Peseta)	174,07
Svizzera (Franco)	414,50	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,39	Rendita 3,50 % (1906)	77,375
Austria (Shilling)	2,384	Id 3,50 % (1902)	74,175
Belgio (Belga)	2,15	Id. 3 % lordo	55,10
Canadà (Dollaro)	12,69	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,225
Cecoslovacchia (Corona)	62,72	Obbl. Venezie 3,50 %	89,05
Danimarca (Corona)	2,8525	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,95
Germania (Reichsmark)	5,1151	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,05
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id 15-2-43	91,075
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id id 4 % - Id 15-12-43	90,975
Norvegia (Corona)	8,1675	Id id. 5 % - Id 1944	96,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 5319 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Devoto Adolfo fu Gio Batta, domiciliato a La Spezia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 5799 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: De Guidi Giovanni fu Luigi, domiciliato a Bovolone (Verona) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(574)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto l'avviso in data 25 maggio 1935, n. 11194, col quale venne indetto il concorso ai posti di sanitario condotti, addetti ai servizi dei comuni;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di levatrice condotta;

Visti i verbali della predetta Commissione, e la graduatoria delle concorrenti formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Parma, bandito col suindicato avviso 25 maggio 1935:

1. De Pietri Maria, titoli 9,78/50, esami 50/50, totale punti 59,78/100
2. Furlotti Orlanda, titoli 6,15/50, esami 47/50, tot. punti 53,65/100.
3. Tonelli Bianca, titoli 8,21/50, esami 45/50, totale punti 53,21/100.
4. Foschi Irene, titoli 4,43/50, esami 48/50, totale punti 52.43/100.
5. Scaramuzza Gina, titoli 0,56/50, esami 50/50, tot. punti 50,56/100
6. Lanzani Ione, titoli 2,06/50, esami 48/50, totale punti 50,06/100.
7. Burlenghi Emma, titoli 9,12/50, esami 40/50, tot. punti 49,12/100
8. Gatti Antonietta, titoli 3,80/50, esami 47/50, tot. punti 48,80/100.
9. Ligabue Ines, titoli 0,98/50, esami 47/50, totale punti 48,98/100.
10. Manfredotti Aldina, titoli 10,26/50, esami 35/50, totale punti 45,26/100.
11. Alcari Gisella, titoli 9,83/50, esami 35/50, totale punti 44,83/100.
12. Caroli Rosa, titoli 1,61/50, esami 40/50, totale punti 41,61/100.
13. Reboli Lina, titoli 6,56/50, esami 35/50, totale punti 41,50/100.
14. Secchi Rosina, titoli 4,30/50, esami 35/50, totale punti 39,30/100.
15. Zanetti Dina, titoli 1,06/50, esami 35/50, totale punti 36,06/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali della Provincia e per 8 giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni interessati.

Parma, 23 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti al 30 aprile 1935 le seguenti levatrici, che sono designate per la nomina nelle condotte a fianco indicate:

1. De Pietri Maria, per la condotta di Cortile San Martino (1° reparto).
2. Furlotti Orlanda, per la condotta di S. Pancrazio Parmense (capoluogo).
3. Tonelli Bianca, per la condotta di S. Lazzaro Parmense (2° reparto).
4. Fochi Irene, per la condotta di Soragna (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni, consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, e dei comuni interessati.

Parma, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(2727)

REGIA PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i seguenti posti di medico condotto, bandito il 25 maggio 1935:

1. Padova - V condotta medica.
2. Padova - X condotta medica.
3. Abano Terme (II condotta).
4. Arquà Petrarca.
5. Bovolenta.
6. Consorzio medico Carrara S. Giorgio e S. Stefano.
7. Grantorto.
8. Limena.
9. Maserà di Padova.
10. Montagnana (I condotta).

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, contenente le norme regolamentari per l'espletamento dei concorsi sanitari;

Decreta:

È approvata la graduatoria seguente dei candidati partecipanti al concorso, relativo ai posti suindicati:

1°	Dott.	Miraglia Giuseppe	con punti	16,41/50
2°	»	Palombi Pompeo	»	16,25/50
3°	»	De Simone Salvatore	»	14,50/50
4°	»	Zanini Mario	»	14,41/50
5°	»	Lupi Gino	»	14,08/50
6°	»	Farini Guido	»	13,75/50
7°	»	Carano Michelangelo	»	13,50/50
8°	»	Sarti Lauretto	»	12,58/50
9°	»	Bauce Antonio	»	12,50/50
10°	»	Bertoli Enrico	»	12,08/50
11°	»	Bizzari Giovanni	»	12,00/50
12°	»	Conte Antonio	»	11,91/50
13°	»	Carlotto Antonio	»	11,91/50
14°	»	Blandino Tiziano	»	11,83/50
15°	»	Pezzato Ferdinando	»	11,75/50
16°	»	Campagnolo Giovanni	»	11,58/50
17°	»	Solito Mario	»	11,58/50
18°	»	Piva Arnoldo	»	11,25/50
19°	»	Penada Mario	»	10,91/50
20°	»	Ferrigno Pietro	»	10,91/50
21°	»	Campagnaro Luigi	»	10,66/50
22°	»	Crepanzaro Guglielmo	»	10,41/50
23°	»	Coin Mario	»	9,91/50
24°	»	Spanio Severino	»	9,83/50
25°	»	Cento Rodolfo	»	9,75/50
26°	»	Bernieri Gaetano	»	9,67/50
27°	»	Lincetto Augusto	»	9,59/50
28°	»	Pieropan Aldo	»	9,59/50
29°	»	Puglisi Antonio	»	9,51/50
30°	»	Mastronardi Michele	»	9,25/50
31°	»	Crivellaro Gino	»	8,91/50
32°	»	De Veszelka Francesco	»	8,83/50
33°	»	Agostinis Antonio	»	8,75/50
34°	»	Di Fulvio Amedeo	»	8,67/50
35°	»	Ferrante Augusto	»	8,67/50
36°	»	Camurri Enzo	»	8,50/50
37°	»	De Megni Nello	»	8,41/50
38°	»	Girardi Umberto	»	7,83/50
39°	»	Zovighian Vahram	»	7,50/50
40°	»	Santarelli Giovanni	»	7,33/50
41°	»	Bassato Egidio	»	6,41/50
42°	Dott.	Botta Giuseppe	con punti	6,25/50
43°	»	Orlandini Girolamo	»	6,00/50
44°	»	Casalino Vito	»	5,75/50
45°	»	Antico Giuseppe	»	5,41/50
46°	»	Gasparini Mario	»	4,66/50
47°	»	Munari Vittorio	»	4,50/50
48°	»	Sarto Orazio	»	3,83/50
49°	»	Scavini Bruno	»	3,75/50
50°	»	Mastronardi Gioacchino	»	3,67/50
51°	»	Meo Francesco	»	3,59/50
52°	»	Pelà Agostino	»	3,41/50
53°	»	Baston Gioacchino	»	3,33/50
54°	»	Chiarelli Francesco	»	2,75/50
55°	»	Scianna Rosario	»	2,58/50
56°	»	Moscatelli Riccardo	»	1,75/50
57°	»	Bertoli Antonio	»	0/50

Si dispone l'inserzione e la pubblicazione della graduatoria che precede nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Padova, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CELI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso ai seguenti posti di medico condotto, bandito il 25 febbraio 1935:

1. Padova (V condotta M.).
2. Padova (X condotta M.).
3. Abano Terme (II condotta).
4. Arquà Petrarca.
5. Bovolenta.
6. Consorzio medico Carrara S. Giorgio e S. Stefano.
7. Grantorto.
8. Limena.
9. Maserà di Padova.
10. Montagnana (I condotta).

Vista la graduatoria e tenute presenti le sedi indicate dai concorrenti in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono designati per la nomina i seguenti concorrenti al posto a fianco segnato, secondo le sedi indicate in ordine di preferenza:

1. Miraglia dott. Giuseppe - Maserà di Padova.
2. Palombi dott. Pompeo - Padova (V condotta).
3. De Simone dott. Salvatore - Consorzio medico Carrara San Giorgio e San Stefano.
4. Zanini dott. Mario - Padova (X condotta).
5. Lupi dott. Gino - Abano Terme (II reparto).
6. Carano dott. Michelangelo - Montagnana (I reparto).
7. Sarti dott. Lauretto - Bovolenta.
8. Bertoli dott. Enrico - Limena.
9. Bizzari dott. Giovanni - Arquà Petrarca.
10. Pezzato dott. Ferdinando - Grantorto.

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati del presente provvedimento.

Padova, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CELI.

(2729)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.